

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER GLI INQUILINI

● **Art. 1** - Gli inquilini sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute e richiamate nel contratto di locazione ed a quelle del presente regolamento che costituisce parte integrante del contratto stesso: l'osservanza anche di una sola delle norme sotto elencate costituisce motivo di risoluzione del contratto.

● **Art. 2** - E' fatto obbligo agli inquilini:

- a) curare la scrupolosa pulizia non solo del rispettivo alloggio, ma anche dei locali di uso comune (scale, pianerottoli, cantine, cortili, ecc.);
- b) osservare le norme di buon vicinato astenendosi da ogni e qualsiasi atto che possa recare disturbo ai coinquilini e dar luogo a lamentele o litigi;
- c) avere il dovuto rispetto verso tutti i funzionari ed il personale ispettivo dell'Ente;
- d) sorvegliare con la maggior cura i propri figli perché non abbiano ad arrecare con giochi o altro danni alla proprietà e disturbo agli altri inquilini: comunque i genitori ed i parenti che li hanno in custodia sono tenuti a rispondere dei danni arrecati dai propri figlioli, alle persone ed alle cose;
- e) notificare direttamente o tramite il custode alla Amministrazione le variazioni nello stato di famiglia per nascite, decessi, matrimoni o per altre cause;
- f) rimborsare solidalmente le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per danni arrecati a vani, servizi e impianti di uso comune quando non fosse possibile stabilire a quale inquilino sono imputabili i danni medesimi;
- g) indicare al custode la persona di loro fiducia presso la quale debbono lasciare le chiavi dei locali loro affidati in caso di assenza;
- h) chiudere le porte di accesso ai vani di scala dalle ore 22 fino alle ore 5 del mattino.
- i) chiedere autorizzazione per installazione antenna televisiva.

● **Art. 3** - E' vietato agli inquilini:

- a) spaccar legna, carbone od altro nei locali sulle scale, sui pianerottoli, corridoi, terrazze e soffitte;
- b) infiggere, all'esterno, paletti, ferri, mensole e simili;
- c) entrare nel quartiere con autocarri o automezzi, quando detti mezzi di trasporto non servano alle necessità dell'inquilino come tale. Nell'interno del quartiere le biciclette e le motociclette dovranno essere condotte a mano;
- d) deturpare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati con l'applicazione di targhe pubblicitarie od altro oppure posando sui davanzali delle finestre, sui parapetti delle terrazze o dei balconi pabbie, recipienti, casse, ecc.;
- e) creare ingombri nei luoghi di passaggio o di godimento in comune con gli altri inquilini;
- f) tenere materiali di peso eccessivo nell'appartamento e sui solai;

g) costruire negli spazi verdi pollai per la custodia di animali domestici (polli, conigli, ecc.) il cui allevamento è vietato. E' pure vietato tenere cani;

h) recar disturbo, specie nelle ore notturne, con canti, suoni, danze, rumori e schiannazzi;

i) è vietato il gioco del calcio negli spazi e cortili in comune

DISPOSIZIONI VARIE

● **Art. 4** - E' permesso agli inquilini tenere vasi da fiori sui balconi e sui terrazzi sempreché siano di aspetto decente e siano convenientemente assicurati onde evitare eventuali cadute. L'innaffiamento deve essere fatto nell'interno del balcone o terrazzino evitando lo scolo di acque sulle facciate dell'edificio o agli alloggi sottostanti.

● **Art. 5** - Gli inquilini possono servirsi del lavatoio (dove esiste) esclusivamente per la propria famiglia e non per uso professionale, osservando sempre le disposizioni all'uopo impartite dall'Ente, sia riguardante l'orario, che la tenuta delle vasche.

● **Art. 6** - Ove sorga motivo di lagnanze, reclami, o vi siano desideri da esporre, gli inquilini dovranno sempre rivolgersi, tramite il custode, all'Amministrazione dell'Ente;

● **Art. 7** - I custodi degli stabili hanno, fra l'altro, il compito di provvedere alla custodia in genere dei fabbricati, raccogliere le richieste di manutenzione espresse dagli inquilini secondo le disposizioni loro impartite dall'Amministrazione.

L'Ente non assume alcuna responsabilità verso gli inquilini e verso terzi per l'opera dei custodi stessi, qualora questi esulino dal mandato loro assegnato.

● **Art. 8** - Il personale di custodia deve osservare e far osservare da parte degli inquilini il presente regolamento, deferendo all'Ente, per i necessari provvedimenti, i contravventori recidivi.

● **Art. 9** - L'Ente si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, ad ispezioni negli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta di essi e la osservanza di ogni obbligo contrattuale del conduttore.

● **Art. 10** - L'Ente locatore non è responsabile di danni derivanti dall'umidità, infestazioni di animali (topi, scarafaggi, ecc.), di quelli causati da scassi, rotture o manomissioni per furti, come pure per la eventuale scarsità o mancanza di acqua potabile, del gas e dell'energia elettrica dovuta per cause di forza maggiore.

Inoltre sono a carico del locatario le riparazioni all'interno dell'appartamento, dell'impianto igienico sanitario e dell'acqua potabile, anche per guasti prodotti dal gelo.

● **Art. 11** - L'inquilino ha l'intera responsabilità per l'osservanza delle condizioni di cui al presente regolamento e delle discipline prescritte dalle Autorità Pubbliche in materia di anagrafe, d'igiene, di pulizia urbana e di pubblica sicurezza.

● **Art. 12** - Per tutto ciò che non è particolarmente stabilito nelle presenti norme, l'Ente si riserva la facoltà d'impartire caso per caso speciali disposizioni.